

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio concernente un programma comunitario nel campo dell'analisi strategica, della previsione e della valutazione della ricerca e della tecnologia (MONITOR)

1988—1992

COM(88) 386 def. — SYN 147

Presentata dalla Commissione il 29 luglio 1988

(89/C 29/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 130 K del trattato stabilisce che l'attuazione del programma quadro è fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che, con decisione del 28 settembre 1987 (¹), il Consiglio ha approvato il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987—1991) nel quale sono definite le azioni nei campi della previsione e della valutazione della scienza e della tecnologia e nel campo della valutazione dei programmi;

considerando che il programma quadro prevede, tra i criteri di selezione delle azioni comunitarie, quello del contributo al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità rispettando al tempo stesso l'obiettivo della qualità scientifica e tecnica;

considerando che le nuove disposizioni dell'Atto unico europeo pongono le Comunità europee in una nuova fase di costruzione dell'Europa, particolarmente a livello della cooperazione scientifica e tecnologica e richiedono quindi il rafforzamento e la revisione dell'analisi strategica e previsionale e della valutazione tecnologica («Technology Assessment»);

considerando che il crescente intervento della scienza e della tecnologia nella sfera sociale ed economica rafforza, come già sottolineato dal Comitato economico e sociale, il ruolo e l'utilità di una riflessione previsionale sulle implicazioni sociali ed economiche degli sviluppi

scientifici e tecnologici come elemento di valutazione delle scelte in materia di RST;

considerando che il Parlamento europeo nel 1987 si è dotato, per un periodo sperimentale, di un dispositivo di valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA: Scientific and Technological Options Assessment) e che occorre rafforzare la cooperazione a tale livello tra le istituzioni europee;

considerando che gli Stati membri hanno adottato diverse iniziative importanti in materia di valutazione di programmi R&S, di analisi previsionali e di valutazione tecnologica e che ciò faciliterà la cooperazione intercomunitaria in tale campo;

considerando che la Commissione per poter valutare le attività R&S deve basarsi su metodi affidabili, su indicatori appropriati e su una rete europea di specialisti competenti ai fini di migliorare l'efficacia della valutazione e la capacità di misurare l'impatto delle attività di R&S;

considerando il rapporto di valutazione del programma FAST II;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato sulle misure indicate qui di seguito,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato quale definito in allegato un programma specifico di ricerche e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel campo dell'analisi strategica, delle previsioni e della valutazione della ricerca e della tecnologia (MONITOR) per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

Articolo 2

I fondi ritenuti necessari per l'esecuzione del programma sono di 22 milioni di ECU, compresa la spesa per un organico di 12-27 persone (6A, 2B, 4C — 1988; 12A, 2B, 8C — 1989; 15A, 2B, 10C — 1990/1992) e per ricercatori associati distaccati dagli Stati membri fino ad un massimo di 47 persone/anno.

Articolo 3

Le modalità di realizzazione del programma e il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità sono indicati in allegato.

Articolo 4

1. Nel terzo anno di svolgimento la Commissione rivede il programma e trasmette una relazione sui risultati di tale esame al Consiglio e al Parlamento europeo, corredata se necessario da proposte di modifica o di proroga del programma.
2. La Commissione valuta i risultati ottenuti e trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione in proposito.
3. Le relazioni di cui sopra sono redatte in relazione agli obiettivi definiti nell'allegato alla presente decisione e in conformità con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del programma quadro.
4. La Commissione informa regolarmente, in particolare durante il primo semestre del 1990 e alla fine del 1991, il Consiglio e il Parlamento europeo sullo svolgimento delle attività.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma ed è assistita in questa funzione da un comi-

tato consultivo di gestione e di coordinamento (CGC), istituito conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio 84/338/Euratom, CECA, CEE (*).

2. I contratti conclusi dalla Commissione stabiliscono i diritti e gli obblighi di ogni parte comprese le modalità di diffusione, di protezione e di valorizzazione dei risultati della ricerca.

Articolo 6

La Commissione è autorizzata a negoziare, conformemente all'articolo 130 N del trattato CEE, accordi con organizzazioni internazionali, Stati terzi che partecipano alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST) e paesi europei che abbiano concluso con la Comunità accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica al fine di associarli interamente o parzialmente al presente programma.

Quando esistono accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra Stati terzi europei e le Comunità europee, le organizzazioni e le imprese con sede in tali paesi possono partecipare ad un progetto svolto nel quadro di questo programma.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(*) GU L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25.

ALLEGATO

PROGRAMMA COMUNITARIO NEL CAMPO DELL'ANALISI STRATEGICA, DELLA PREVISIONE E DELLA VALUTAZIONE DELLA RICERCA E DELLA TECNOLOGIA (MONITOR)

I. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

1. L'obiettivo di quest'azione è contribuire a individuare nuovi orientamenti e priorità per la politica comune di ricerca e sviluppo tecnologico al fine di articularla meglio con le altre politiche comunitarie.

L'azione comprende analisi fattuali, strategiche e previsionali sull'ambiente scientifico e tecnologico e la sua interazione con l'evoluzione economica e sociale.

2. L'azione comprende tre settori di attività:

— analisi strategica e di impatto (SAST);

— previsione FAST;

— ricerche e studi per migliorare le metodologie e l'efficacia della valutazione delle attività R&S (SPEAR).

II. CONTENUTO E METODI DI LAVORO

Analisi strategica ed impatto (SAST)

3. Le attività SAST riguardano analisi a «target» concernenti un campo scientifico, una tecnologia, un settore, un tema di grande importanza e hanno l'obiettivo di sottolineare le opzioni aperte alla Commissione in materia di politica scientifica e tecnologica e le loro interrelazioni con altre politiche facendo risaltare il modo in cui i vari protagonisti interessati (industriali, organismi pubblici e comunitari degli Stati membri e non membri, gruppi sociali . . .) si situano rispetto a queste opzioni.
4. Le attività comprendono:
 - a) la redazione di relazioni sulle prospettive di sviluppo, i punti forti e le debolezze della Comunità europea, di un gruppo di paesi della Comunità, in particolare a livello delle strutture di R&S, in un settore ad alta tecnologia, in un campo scientifico o rispetto a grandi mutamenti nelle politiche della scienza e della tecnologia in altri paesi non comunitari;
 - b) la realizzazione di studi di «valutazione tecnologia» concernenti lo stato di sviluppo di una tecnologia e la sua futura evoluzione, gli ostacoli all'innovazione, l'impatto industriale socio-economico all'interno della Comunità (per settore, per regione . . .), le esigenze di finanziamento di R&S e di investimento ecc.;
 - c) la redazione di relazioni di analisi strategiche (*dossiers strategici*) che mettano in luce per una determinata problematica le azioni aperte alla Comunità europea e propongano precisi orientamenti di azione.
5. La Commissione stabilirà un calendario annuo dei lavori prioritari che sarà adottato previa consultazione del CGC.

Il quadro FAST

6. *Le attività in ambito FAST* rientrano nella linea dei lavori FAST precedenti e comprendono lo studio dei cambiamenti scientifici e tecnologici nelle loro molteplici interazioni con i mutamenti economici e sociali. L'obiettivo è quello di fornire alla Commissione indicazioni previsionali globali per orientare le sue scelte scientifiche e tecnologiche, in particolare in relazione ai grandi obiettivi comunitari per gli anni '90 quali la realizzazione del mercato interno unificato e il rafforzamento della coesione economica e sociale all'interno della Comunità nonché all'evoluzione generale, economica e sociale del mondo.
7. Le attività previsionali comprendono:
 - a) la redazione di relazioni (*dossiers previsionali*) su temi o grandi fenomeni a carattere globale. La scelta dei temi avviene in funzione della loro pertinenza e del loro significato per la politica comune di ricerca e di sviluppo tecnologico anche al di là di un contesto strettamente europeo;
 - b) la realizzazione di studi di valutazione delle implicazioni e delle conseguenze di alcuni sviluppi scientifici e tecnici che rappresentano grandi sfide per la società di domani;
 - c) la sintesi e l'analisi critica dei risultati dei principali lavori previsionali svolti nel mondo;
 - d) la redazione, ogni due anni, di una *relazione sulle implicazioni economiche e sociali del cambiamento tecnologico*, in particolare in Europa.
8. Queste attività sono definite sulla base di un programma di lavoro biennale preparato dalla Commissione in consultazione con il CGC.
9. Le attività sono realizzate con la partecipazione di esperti e di gruppi di lavoro esterni alla Commissione sotto la responsabilità e la guida dei membri del gruppo FAST e in cooperazione con gli altri servizi della Commissione interessati (compresi eventualmente funzionari di altre direzioni generali distaccati per periodi limitati presso il gruppo FAST) e di «visitatori scientifici» distaccati dagli Stati membri o da paesi terzi.

Le attività di cui alle lettere a) e b) sono organizzate cercando di assicurare la massima e migliore interazione possibile con i protagonisti interessati. Il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale saranno regolarmente informati sui risultati di queste attività.
10. Le attività previsionali FAST devono continuare a incoraggiare l'affermarsi di un'impostazione e di una competenza previsionali a *livello europeo*. A tal fine occorre rafforzare il funzionamento, soprattutto a livello nazionale della rete «FAST 12 + 1» (composta da 12 unità nazionali designate dagli Stati

membri per assicurare l'interazione tra le attività comunitarie e lavori analoghi nei paesi della Comunità). Sarà anche promossa la costituzione di una rete informale di «esperti previsionali» europei.

Le attività a supporto della valutazione dei programmi de R&S (SPEAR)

11. *Le ricerche e gli studi a supporto della valutazione delle attività di R&S a livello comunitario* intendono migliorare le basi teoriche e metodologiche, i metodi organizzativi e di gestione della valutazione dei programmi comunitari di R&S, nazionali e internazionali nonché rafforzare le capacità di analisi e di misurazione dell'efficacia e dell'impatto delle attività R&S. Queste ricerche e studi intervengono a supporto del «piano di valutazione».
12. A tal fine le attività SPEAR comprendono:
 - la realizzazione in conformità al piano d'azione di valutazione ⁽¹⁾ di 4-5 *valutazioni «orizzontali»* di alcune azioni comuni a diversi programmi comunitari di ricerca, nazionali o internazionali per analizzarne l'impatto e individuare i mezzi atti a migliorarne l'efficacia a livello comunitario. Ciò implica l'analisi dei meccanismi di supporto e dei metodi di gestione dei programmi nazionali e comunitari di ricerca;
 - *lavori di ricerca sulle metodologie* di valutazione dei programmi R&S per renderle più credibili e più utili per i destinatari, conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del piano d'azione già citato.
In particolare si tratta di:
 - migliorare i metodi di valutazione applicabili ai programmi comunitari di R&S e ai programmi nazionali con essi connessi;
 - stimolare la ricerca sulla metodologia di valutazione negli Stati membri e la sua applicazione;
 - sviluppare indicatori quantitativi atti a descrivere la qualità e l'utilità della ricerca e il suo contributo allo sviluppo sociale ed economico della Comunità;
 - redigere linee direttrici per lo svolgimento delle valutazioni dei programmi di R&S alla luce dell'esperienza europea.
13. La Commissione preparerà un calendario annuo dei lavori prioritari che sarà adottato previa consultazione del CGC.

III. ATTUAZIONE

14. Nei paragrafi precedenti sono definiti gli obiettivi delle varie attività del programma e sono precisati i «prodotti» e i servizi previsti nonché i corrispondenti metodi di lavoro.
Data la diversa natura di queste attività e la loro specificità, la realizzazione dell'azione comporta tra l'altro:
 - l'associazione all'esecuzione delle attività soprammenzionate di centri o gruppi di ricerca dei paesi della Comunità specializzati in analisi strategiche e d'impatto, in lavori previsionali e nella valutazione dei programmi di R&S, attraverso la costituzione di reti ad hoc, workshop, seminari . . .;
 - la costituzione di due reti «12 + 1» collegate rispettivamente alle attività previsionali FAST e alle attività SPEAR i cui obiettivi sono principalmente lo scambio e la diffusione di informazioni, la promozione nella Comunità di una prassi più efficace per quanto riguarda la previsione europea e la valutazione dei programmi di R&S nonché la valorizzazione dei risultati;
 - l'invio da parte di istituzioni nazionali e comunitarie di «visitatori scientifici» per partecipare alla realizzazione delle varie attività.Il contributo finanziario all'esecuzione di queste attività può raggiungere il 100 % delle spese necessarie.

(¹) Vedi Piano d'azione GU n. C 14 del 20. 1. 1987, pag. 5.